

Regolamento attuativo in tema di soci del C.U.S. Cagliari

Art. 1 – Ambito di applicazione

Visti

- ✓ Lo Statuto C.U.S.I.
- ✓ Il Regolamento di attuazione dello Statuto C.U.S.I.
- ✓ Lo Statuto C.U.S. Cagliari.

Il presente Regolamento disciplina le modalità di presentazione delle domande di ammissione di nuovi soci; esso indica i diritti e i doveri dei soci, le condizioni per il rinnovo della qualità di socio ed i casi di perdita della stessa.

Art. 2 – Ammissione alla categoria dei soci effettivi

1. Possono essere ammessi alla categoria dei soci effettivi (*art. 7, comma 2, Statuto CUS*) gli studenti regolarmente iscritti all'Università degli Studi di Cagliari che svolgano con carattere di continuità una effettiva e particolare attività sportiva presso il C.U.S. Cagliari secondo le modalità indicate nel Regolamento di attuazione dello Statuto del C.U.S.I., ovvero:

- i tesserati sin dall'anno sportivo precedente a favore del CUS presso il CUSI;
- i tesserati sin dall'anno sportivo precedente a favore del CUS presso una Federazione Sportiva riconosciuta dal CONI;

2. Le domande di ammissione devono essere presentate dagli interessati al Consiglio Direttivo mediante apposito modulo rilasciato dalla Segreteria del C.U.S. Cagliari.

La domanda di ammissione, compilata dagli interessati, deve essere accompagnata dal versamento della quota sociale (stabilita dal Consiglio Direttivo) relativa all'anno in cui essa viene presentata.

3. Il Consiglio Direttivo si riserva il diritto di accogliere la domanda una volta verificata la regolarità delle stessa e l'effettivo carattere dell'attività sportiva svolta dal richiedente.

In seguito all'accettazione della domanda, il richiedente acquisisce la qualità di socio effettivo.

4. La validità dell'iscrizione decorre dall'atto dell'accettazione fino al successivo 31 dicembre.

Art. 4 – Ammissione alla categoria dei soci anziani

1. Possono essere ammessi alla categoria dei soci anziani (*art. 7, comma 3, Statuto CUS*) tutti i soci effettivi che cessino di appartenere a tale categoria in seguito al venir meno della iscrizione all'Università di Cagliari, indipendentemente dall'eventuale conseguimento della laurea, e ne facciano domanda.

2. Le domande di passaggio da socio effettivo a socio anziano devono essere presentate entro il 31 marzo dell'anno immediatamente successivo a quello della cessazione dell'iscrizione all'Università.

3. La domanda compilata dagli interessati, su moduli predisposti dal C.U.S. Cagliari e rilasciata dalla Segreteria, deve essere accompagnata dalla relativa quota sociale.

4. Il Consiglio Direttivo si riserva il diritto di accogliere la domanda una volta verificata la regolarità della stessa e l'esistenza delle condizioni richieste dalle norme statutarie richiamate al comma 1 del presente articolo.

Con tale accettazione il richiedente acquisisce la qualità di socio anziano.

5. La validità dell'iscrizione decorre dall'atto dell'accettazione fino al successivo 31 dicembre.

Art. 5 – Mancato accoglimento delle domande di ammissione a socio

Qualora la domanda di ammissione a socio effettivo o a socio anziano non venga accolta, il C.U.S. Cagliari è tenuto, entro 20 gg. dalla delibera del Consiglio Direttivo, a darne comunicazione all'interessato, precisando le ragioni del rifiuto, mediante raccomandata A/R o posta certificata.

Art. 6 – Divieto di associazione

Ai sensi dell'art. 15, comma 7, dello Statuto CUSI, è sancito il divieto di associazione al C.U.S. per i soggetti nei cui confronti sia stato irrogato il provvedimento di radiazione da parte dei competenti organi di giustizia. È sancito il divieto di associazione per un periodo di 10 anni per quanti si siano sottratti volontariamente con dimissioni o mancato rinnovo dell'associazione alle sanzioni irrogate nei loro confronti. A tal fine da parte della Segreteria sarà emessa apposita attestazione a far data dalla quale decorre il periodo su indicato. L'associazione dei soggetti di cui sopra è comunque subordinato alla esecuzione della sanzione irrogata.

Art. 7 – Diritti e doveri dei Soci

1. I soci effettivi e anziani godono tutti degli stessi diritti, ad essi compete l'elettorato attivo e passivo nelle assemblee elettive.

2. Per i soci effettivi ed anziani che risultino essere dipendenti del C.U.S. Cagliari o collaboratori coordinati e continuativi o con i quali sia in corso un rapporto professionale continuativo e retribuito, l'elettorato attivo e passivo è sospeso fino al perdurare del rapporto con il CUS.

3. Per riacquisire l'elettorato attivo e passivo, i soci sospesi, devono cessare dall'incarico entro il mese di dicembre antecedente all'assemblea elettiva.

4. L'elezione a componente del Collegio Revisori dei Conti non è causa di sospensione dalla qualifica di socio.

5. I soci devono rispettare lo Statuto, i regolamenti e le delibere del C.U.S. e del CUSI.

6. I soci si impegnano a mantenere un equilibrato comportamento etico e sportivo nel rispetto delle convenzioni che regolano la vita sportiva e sociale nell'ambito della Società.

7. I soci riconoscono la natura e le finalità culturali ed educative della pratica sportiva universitaria e si impegnano a realizzare e ad attuare il programma sociale.

Art. 8 – Del rinnovo dell'iscrizione dei soci

1. La qualifica di socio si rinnova annualmente, dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno, con il versamento della quota sociale presso la Segreteria contro rilascio di apposita ricevuta.

2. Nei casi di materiale impossibilità, il versamento può essere effettuato nei modi di legge equipollenti con contestuale autografa manifestazione di volontà del socio finalizzata al rinnovo del tesseramento.

Art. 9 – Della perdita della qualità di socio

1. Ai sensi delle norme statutarie e del Regolamento di attuazione dello Statuto CUSI, la qualità di socio si perde:

- per dimissioni;
- per perdita dei requisiti;
- per morosità;
- per provvedimenti disciplinari.

2. La qualità di socio effettivo cessa col venir meno della regolare iscrizione all'Università i cui effetti, comunque, perdurano fino alla scadenza dell'anno accademico anche nell'ipotesi di conseguimento della laurea.

Il socio effettivo può continuare ad esercitare i diritti sociali senza soluzioni di continuità chiedendo il passaggio alla categoria dei soci anziani entro il 31 marzo dell'anno immediatamente successivo alla cessazione degli studi.

3. Il socio effettivo od anziano che non paga la quota sociale decade per morosità; può essere reintegrato, per una sola volta, se presenta domanda al Consiglio Direttivo accompagnata dalla regolarizzazione della quota omessa, oltre che di quella in corso, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello nel quale doveva essere rinnovata l'iscrizione.

4. Ai sensi dello Statuto del CUS Cagliari, l'inadempimento da parte dei soci agli obblighi derivanti dallo Statuto e l'inosservanza dei regolamenti sono causa di esclusione di diritto dallo status di socio. La proposta di esclusione dovrà essere deliberata dal Consiglio Direttivo e ha, cautelativamente, effetto immediato. Il provvedimento deve essere notificato all'interessato a cura del Presidente del C.U.S. Cagliari a mezzo lettera raccomandata A.R. ed annotato nel registro soci.

Il provvedimento sulla proposta di espulsione deve essere deliberato dall'Assemblea dei soci del C.U.S. Cagliari.

5. I soci che chiedono il trasferimento ad altra società sportiva decadono automaticamente dalla qualifica di socio, salvo diversa delibera del Consiglio Direttivo.

Art. 10 – Dei ricorsi

Ogni socio effettivo od anziano può inoltrare ricorso all'Assemblea dei Soci contro la mancata accettazione della richiesta di iscrizione alla qualifica di socio o del suo rinnovo, entro 30 giorni dalla comunicazione.

Art. 11 – Schedario soci

La Segreteria Generale cura l'aggiornamento dello schedario dei soci.

Art. 12 – Trasparenza

Alle modalità di richiesta nonché alle procedure e alle decisioni circa l'accettazione ed il rinnovo annuale dei soci nonché la loro esclusione, recesso o decadenza, dovrà essere assicurata la massima informazione e trasparenza. A tale scopo il presente regolamento, la determinazione della quota sociale annuale e gli altri provvedimenti inerenti lo status di socio, sono portati, a seconda delle circostanze, alla conoscenza del pubblico, di tutti i soci e degli interessati.

Art. 13 – Strumenti informatici

Tutte le attività previste dal presente Regolamento possono essere compiute attraverso procedure informatiche, a termini di legge.

Art. 14 – Norma di chiusura

Il presente Regolamento è adottato ai sensi dell'articolo 39, comma 3, dello Statuto CUSI. Per quanto non espressamente richiamato si rinvia alle norme contenute nello Statuto e nel Regolamento di attuazione CUSI e nello Statuto del CUS Cagliari, che mantengono la loro piena efficacia.

Approvato dal Consiglio Direttivo del CUS in data 16/10/2017

Approvato dal Consiglio Federale del CUSI in data 18/11/2017

